

COMUNE DI FABRICA DI ROMA

Provincia di Viterbo

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

Allegato alla deliberazione C. C. n. 40 del 30.11.2001



INDICE

	Pagina
art. 1 - Ambito di applicazione.	2
art. 2 - Localizzazione e articolazione dei mercati.	2
art. 3 - Orari e modalità di svolgimento dei mercati.	3
art. 4 - Posteggi liberi ai mercati settimanali – modalità di assegnazione definitiva.	4
art. 5 - Criteri per l'assegnazione dei posteggi riservati agli agricoltori – modalità di accesso. ...	5
art. 6 - Modalità di assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi.	6
art. 7 - Subingresso nella titolarità dell'azienda e concessione dell'area di mercato. variazioni.	6
art. 8 - Tassa r.s.u. – t.o.s.a.p.	7
art. 9 - Esercizio della vigilanza, regolazione della circolazione stradale e pedonale.	7
art. 10 - Modalità di registrazione delle presenze e delle assenze degli operatori.	7
art. 11 - Revoca - sospensione della concessione di posteggio – criteri.	8
art. 12 - Norme igienico – sanitarie.	9
art. 13 - Sanzioni - norme finali.	10
art. 14 - Entrata in vigore.	10



COMUNE DI FABRICA DI ROMA (VT)

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Novembre 2001

Art. 1 - Ambito di applicazione.

L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, inteso quale attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte, è disciplinato dalle norme di cui al Decreto Legislativo del 31.03.1998, n. 114 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalla Legge regionale n. 33/99.

Art. 2 - Localizzazione e articolazione dei mercati.

1. Il presente regolamento ha per oggetto, ai sensi dell'art. 57, comma 2, della Legge Regionale 33/99, la disciplina delle aree destinate al commercio, con riferimento ai posteggi nei mercati, al di fuori di essi, o isolati:

A. MERCATO

MERCATO SETTIMANALE, mercato settimanale del mercoledì mattina;

POSTEGGI	32
POSTEGGI ALIMENTARI	9
POSTEGGI NON ALIMENTARI	20
PRODUTTORI DIRETTI	3
LOCALIZZAZIONE	Via XXV Aprile
SUP. DEI POSTEGGI	1.074 Mq.

	N. Posteggi	Tipologia Mq.
	1	46
	3	44
	4	42
	4	40
	3	36
	1	34
	7	32
	1	30
	3	28
	3	24
	2	8
TOTALE	32	1.074

Novembre 2001

Nel caso in cui il mercato ricada in una festività riconosciuta, lo svolgimento dello stesso può essere anticipato.

Su richiesta avanzata da almeno il cinquanta per cento degli operatori del mercato (compresi quelli utilmente collocati in graduatoria per i cosiddetti spuntisti) è consentito effettuare un mercato straordinario nelle due domeniche precedenti il Natale e nella domenica precedente la Pasqua.

La richiesta debitamente sottoscritta deve pervenire all'Amministrazione Comunale almeno trenta giorni prima della data di svolgimento del mercato straordinario.

La stessa procedura viene seguita per lo svolgimento del mercato che possa ricadere in giorni festivi.

La localizzazione, la configurazione e l'articolazione del mercato è rappresentata dalla pianta planimetrica di cui all'allegato con la specifica indicazione di ogni singolo posteggio, delle aree destinate alla circolazione pedonale, veicolare e alla ubicazione e dell'eventuale viabilità di servizio esterna.

Nel periodo estivo si svolgono varie feste e sagre paesane, con periodicità e modalità variabili nel corso dell'anno.

Art. 3 - Orari e modalità di svolgimento dei mercati.

1. L'orario relativo allo svolgimento dell'attività di vendita è stabilito dalle ore 06,30 alle ore 14,00 (orario estivo) – dalle 07,00 alle ore 14,00 (orario invernale); entro le ore 15,00 gli operatori dovranno comunque lasciare libero il suolo pubblico destinato al mercato;

2. Il titolare di posteggio che non sarà presente al mercato alle ore 08,00, perderà per quel giorno il diritto al proprio posto;

3. Eventuali variazioni da apportare agli orari saranno adottate mediante provvedimento del responsabile del servizio.

4. E' consentito l'ingresso dei veicoli, nell'area di mercato, che trasportano merci e/o attrezzature, per l'allestimento del punto vendita. Lo stazionamento dei mezzi è consentito solamente dietro il banco vendita.

Nel caso in cui l'operatore disponga di un nuovo mezzo, non potrà, per alcun motivo, occupare una superficie maggiore o diversa da quella originariamente occupata.

Il mancato rispetto comporta la decadenza del posteggio, di cui al successivo articolo 12.

Ogni successiva variazione dovrà avvenire nel rispetto del presente regolamento, salvo quanto indicato al successivo comma 9.

5. Non è consentito occupare passi carrabili ovvero ostruire ingressi di abitazioni o negozi.

Novembre 2001

6. Deve essere comunque assicurato il passaggio degli automezzi di pronto soccorso.
7. Le merci devono essere esposte sui banchi di vendita, che abbiano un'altezza dal suolo di almeno cm. 50 ed il tendone, a copertura del banco stesso, deve avere un'altezza minima dal suolo di mt. 02,50 e può sporgere di mt. 0,50. L'esposizione a terra delle merci è consentita solamente ai venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, arredamenti.
8. La superficie relativa alla concessione dei posteggi deve intendersi omnicomprensiva, sia dello spazio occupato dal banco vendita sia dello spazio occupato dal mezzo meccanico.

A maggior chiarimento del principio dell'omnicomprensività dell'area di posteggio, nel caso di subentro nell'attività il nuovo operatore potrà occupare solamente lo spazio risultante dalla concessione del suolo pubblico.

9. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti vigenti, gli operatori sono tenuti all'osservanza dei seguenti divieti:

- usare qualsiasi tipo di apparecchio per l'amplificazione dei suoni; i venditori di dischi ecc. potranno utilizzare piccoli apparecchi, entro limiti tali da non arrecare alcun disturbo;
- svolgere attività di battitore.

10. E' sempre fatto obbligo per chiunque di esibire l'autorizzazione, che permette l'attività del commercio su aree pubbliche, agli agenti della forza pubblica che ne facessero richiesta.

11. E' fatto obbligo del rispetto della normativa, che dispone la pubblicità dei prezzi per i beni di largo e generale consumo e la pubblicità dei prezzi per le merci esposte. Entrambe le indicazioni devono essere fornite in modo chiaro e ben visibile.

Lo stesso dicasi per le indicazioni previste dalla vigente normativa in materia di etichettatura. Gli operatori che commerciano cose usate non aventi valore storico o artistico, ovvero qualsiasi oggetto usato, con particolare riferimento al settore dell'abbigliamento, devono pubblicizzarlo in modo chiaro e ben visibile.

Art. 4 - Posteggi liberi ai mercati settimanali – modalità di assegnazione definitiva.

1. Qualora si rendessero disponibili dei posteggi per ampliamento del mercato o rinuncia espressa dell'assegnatario a mezzo comunicazione scritta o nei casi di revoca previsti dalla Legge, l'Amministrazione Comunale - prima di procedere alla assegnazione del posteggio rimasto vacante – dovrà valutare, attraverso il Comando Polizia Municipale e il Servizio Commercio, la possibilità di utilizzare detta superficie ai fini di una ristrutturazione dell'area mercatale o di parte di essa, ovvero adeguamento di posteggi più piccoli, sanatoria di situazioni particolari.

Novembre 2001

2. Laddove non si concretizzasse la procedura indicata al comma precedente, si procederà ad assegnare i posteggi rimasti liberi agli operatori nel rispetto delle modalità previste dalla normativa regionale del Lazio.

3. In caso di rinuncia alla titolarità del posteggio, espressa dall'interessato mediante comunicazione scritta, l'assegnatario viene collocato all'ultimo posto, con zero presenze, della graduatoria valida al momento della rinuncia stessa.

Fino alla data di pubblicazione del documento programmatico di cui all'articolo 33 della Legge Regionale 33/99, il comune assegna le concessioni di posteggi, che si siano rese disponibili per cessazione di attività, in base alle seguenti priorità:

- a) i titolari di concessione di posteggio ai quali sia stato revocato il provvedimento concessorio per motivi non imputabili ai titolari medesimi;
- b) i titolari di posteggi a rotazione, che restituiscano il titolo originario;
- c) gli operatori che dimostrino di possedere il più alto numero di presenze effettive nel mercato, accertate secondo le modalità di cui all'articolo 61, comma 2, della legge Regionale 33/99.

4. Non potrà essere assegnato ed utilizzato più di un posteggio contemporaneamente ovvero nello stesso giorno della medesima manifestazione, con un'unica autorizzazione.

5. E' vietata la concessione a terzi del posteggio in concessione, se non con l'azienda. In contravvenzione l'operatore decade immediatamente dalla concessione, senza nulla pretendere.

6. Le modalità di assegnazione sopra indicate sono applicabili anche per i produttori diretti.

Art. 5 - Criteri per l'assegnazione dei posteggi riservati agli agricoltori – modalità di accesso.

1. A favore degli agricoltori che esercitano attività di vendita dei loro prodotti, ai sensi della Legge n. 59/63 e successive modifiche, vengono riservati i posteggi secondo le disposizioni di legge e in numero, così come riportato all'art. 1 del presente regolamento.

2. I produttori agricoli dovranno essere in possesso della autorizzazione amministrativa – soggetta a rinnovo annuale - rilasciata dal Responsabile del servizio comunale in cui sono ubicati i terreni coltivati, con specificazione delle dimensioni, dei riferimenti catastali e delle coltivazioni in atto.

3. Qualora il produttore agricolo ponga in vendita prodotti non ottenuti direttamente dal proprio fondo, ferme restando le vigenti disposizioni di legge, decade dal diritto di usufruire delle agevolazioni previste dai commi precedenti e l'autorizzazione di cui al comma 2 del presente articolo sarà ritirata immediatamente.

L'attività esercitata in sede di mercato dai soggetti di cui al presente articolo è soggetta alle norme del D.Lgs. 114/98, della L.R. 33/99 e del presente regolamento del mercato.

Art. 6 - Modalità di assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi.

1. Il posteggio temporaneamente non occupato dai titolari della relativa concessione è prioritariamente assegnato ai soggetti utilmente collocati nella graduatoria, predisposta ai sensi dell'art. 28, comma 11, del D.Lgs. 114/98 ed anche in riferimento al disposto dell'art. 42, comma 3, della Legge regionale 33/99.

2. Per i mercati le operazioni di assegnazione agli "spuntisti" sono le seguenti:

- dopo aver rilevato le presenze degli spuntisti per la formazione della graduatoria, si rilevano le assenze al mercato in oggetto: si procede alla chiamata nominativa della graduatoria valida per il mercato in oggetto, assegnando il posteggio vacante; ad ogni successivo posteggio libero si ripete la chiamata nominativa, ripartendo sempre dall'inizio della graduatoria.

3. A parità di numero di presenze, la graduatoria è stilata sulla base dei seguenti criteri:

- data di iscrizione al Registro Imprese;
- dichiarazione di inizio attività ai fini IVA;
- età degli operatori;
- sorteggio.

4. Una volta terminata la graduatoria stessa, valgono le indicazioni di legge.

5. L'area in concessione non può essere assegnata qualora vi insista un box, chiosco o locale o, su essa, si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo.

Art. 7 - Subingresso nella titolarità dell'azienda e concessione dell'area di mercato. Variazioni.

1. La concessione dell'area di posteggio ha la durata di dieci anni ed è rinnovabile.

2. Il cambio di titolarità della concessione è consequenziale al trasferimento dell'azienda, che opera su detta concessione.

3. Il trasferimento, in gestione o in proprietà, dell'azienda per atto tra vivi o per causa di morte, è disciplinato dalla normativa di cui al D.Lgs. 114/98 e L.R. 33/99.

4. Il trasferimento, in gestione o in proprietà, dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduto da chi cede l'attività. Nel caso in questione devono essere riportati sulla autorizzazione i titoli di priorità del dante causa, relativamente alle manifestazioni interessate.

5. Il trasferimento deve essere effettuato insieme al complesso dei beni, posteggi compresi, per mezzo dei quali l'autorizzazione viene esercitata.

6. E' vietato lo spostamento o lo scambio dei posteggi. Per la cosiddetta migliona si applica il comma 1, dell'art. 4 del presente regolamento.

Art. 8 - Tassa r.s.u. – t.o.s.a.p.

1. Gli assegnatari dei posteggi sono tenuti al pagamento della tassa per l'occupazione del suo pubblico e della tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

2. L'occupazione del posteggio assegnato sarà formalizzata con il rilascio di concessione di occupazione di spazi ed aree pubbliche.

3. Il pagamento delle tasse sarà effettuato:

- tassa smaltimento rifiuti solidi urbani: iscrizione su apposito ruolo dei concessionari dei posteggi;
- tassa occupazione di spazi ed aree pubbliche: secondo i tempi e i modi previsti dal vigente regolamento comunale per la TOSAP;
- riscossione diretta per gli spuntisti: ad opera dell'ufficio preposto.

Art. 9 - Esercizio della vigilanza, regolazione della circolazione stradale e pedonale.

1. Allo scopo di garantire la migliore funzionalità dei mercati, i veicoli lasciati nelle aree interessate che creeranno ostacolo alle operazioni commerciali, saranno rimossi e riconsegnati ai proprietari previo pagamento delle spese di rimozione e custodia, oltre a quant'altro previsto dalla vigente normativa in materia di circolazione stradale.

2. Il Comando Polizia Municipale, d'intesa con il Servizio Commercio, dovrà tenere a disposizione del pubblico la planimetria dei mercati, unitamente alla situazione dei vari posteggi.

3. L'ordine pubblico ai mercati è garantito da Agenti del Comando Polizia Municipale, alle cui direttive tutti gli operatori debbono attenersi.

4. La circolazione dei veicoli nell'interno dell'area mercatale è consentita dalle ore 06,00 alle ore 08,30 e dalle ore 13,30 alle ore 15,00.

Art. 10 - Modalità di registrazione delle presenze e delle assenze degli operatori.

1. E' fatto obbligo al personale incaricato di annotare le presenze e le assenze degli operatori, sia titolari di concessione sia i cosiddetti spuntisti, ovvero cognome e nome, tipo di autorizzazione e codice di esercizio.

2. Alle operazioni di rilevazione di assenze e presenze possono assistere i rappresentanti sindacali delle categorie.

Novembre 2001

3. Il concessionario del posteggio che debba assentarsi per ferie, malattia o altro importante motivo, deve presentare comunicazione all'ufficio preposto.

Il periodo di ferie considerato dall'Amministrazione Comunale è quantificato in quattro settimane, ovvero per quattro edizioni del mercato settimanale.

La richiesta di ferie deve essere presentata, improrogabilmente, almeno due mercati prima della effettuazione del periodo interessato. Anche per il periodo di ferie, l'operatore deve dichiarare quanto previsto dal successivo comma 5.

4. L'assenza per malattia, per ricovero ospedaliero, per servizio militare, per motivi di comprovata forza maggiore debitamente documentata comporta il mantenimento del posteggio. In tal caso viene giustificata l'assenza e non si procede alla eventuale revoca del posteggio assegnato.

5. In ogni caso l'operatore deve dichiarare di non aver frequentato altri mercati nel periodo interessato.

6. In caso di dichiarazione mendace, all'operatore vengono registrate le relative assenze dal mercato, con l'applicazione delle norme relative alla decadenza della concessione del posteggio.

Art. 11 - Revoca - sospensione della concessione di posteggio – criteri.

1. E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di revocare o sospendere le concessioni per l'occupazione del suolo pubblico per motivi di pubblico interesse, incolumità e sicurezza pubblica.

2. Le stesse concessioni potranno essere revocate per i seguenti motivi:

- a) perdita del possesso di uno dei requisiti di cui all'articolo 5, del d.lgs. 114/1998;
- b) non inizio dell'attività entro sei mesi dalla data di rilascio; in tal caso il comune può concedere una proroga non superiore a sei mesi per comprovata necessità;
- c) decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo per periodi di tempo superiori complessivamente a 4 mesi in ciascun anno solare, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.

3. Qualora si verifichi una delle fattispecie previste al comma 2, il comune ne dà comunicazione all'interessato, fissando un termine, non superiore a 30 giorni, per le eventuali contro-deduzioni; decorso inutilmente tale termine provvede all'adozione del provvedimento di revoca.

4. Ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del d.lgs. 114/1998, l'autorizzazione è sospesa dal comune per un periodo della durata massima di venti giorni e della durata minima di due giorni e verrà comminata, dietro relazione degli agenti del Comando Polizia Municipale.

Novembre 2001

5. Nei casi di attività stagionale, il periodo di mancato utilizzo senza giustificato motivo, del posteggio assegnato è ridotto in proporzione al periodo di validità indicato nell'autorizzazione.

6. La sospensione potrà essere comminata nei seguenti casi:

- a) mancato pagamento delle tasse di suolo pubblico;
- b) danneggiamento della pavimentazione delle aree destinate al mercato;
- c) manifestazioni di indisciplina che risultino tali da turbare il regolare svolgimento del mercato.

Ovvero, in caso di recidiva, la sospensione dell'attività è comminata per:

1. lasciare ogni giorno di mercato l'area in concessione ingombra di rifiuti.
2. mancato rispetto di quanto indicato all'art. 3 del presente regolamento.

Per ciò che concerne la pulizia dell'area in concessione si fa riferimento al "Regolamento comunale per i servizi di smaltimento rifiuti", in quanto applicabile.

7. La procedura di contestazione dell'addebito è quella indicata al comma 3 del presente articolo.

8. La recidiva nella sospensione comporta l'adozione del procedimento di revoca della concessione di posteggio.

Art. 12 - Norme igienico sanitarie.

1. Il commercio su aree pubbliche deve essere esercitato nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria sia per la vendita che per la somministrazione.

2. Il commercio di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire la protezione degli stessi dagli agenti esterni. I rifiuti debbono essere conferiti negli appositi contenitori.

3. Le modalità e le attrezzature sono sottoposte alla verifica del competente servizio sanitario.

4. Qualora l'attività di vendita di prodotti alimentari – comprese le carni fresche di ogni specie animale, compreso quelle ittiche - venga effettuata con l'uso di autoveicoli, l'operatore deve acquisire la relativa autorizzazione sanitaria per il mezzo stesso.

5. Nello stesso posteggio ed in quelli immediatamente adiacenti non può essere esercitato il commercio di animali vivi contemporaneamente alla vendita e/o somministrazione di prodotti alimentari.

COMUNE DI FABRICA DI ROMA (VT)

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Novembre 2001

Il commercio di animali vivi deve essere esercitato nel rispetto della vigente normativa veterinaria e sanitaria.

Ai fini del rispetto delle norme igienico-sanitarie, si intendono integralmente richiamate le disposizioni stabilite dall'art. 28, comma 8, del D.Lgs. 114/98, dal D.L. 155/97 e dalla Ordinanza del Ministero della Sanità del 02.03.2000.

Art. 13 - Sanzioni - norme finali.

1. Per le violazioni alla disciplina del commercio su aree pubbliche viene applicata il D.lgs. 114/98 e successive variazioni ed integrazioni.

2. Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative, relative alle norme del presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui al capo I della Legge 24.11.1981, n. 689.

3. Sono applicabili le seguenti sanzioni:

- Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'articolo 28, commi 9 e 10, del D.Lgs. 114/98 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 30.000.000 e con la confisca delle attrezzature e della merce;
- Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dalla deliberazione del comune di cui all'articolo 28 del D.Lgs. 114/98 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000.

In caso di particolare gravità o di recidiva, il sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si e' proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

4. Una volta esecutivo il presente regolamento, se ne darà comunicazione alla Regione Lazio, inviandone copia.

5. Dall'esecutività del presente atto, perdono efficacia tutte le norme contenute in altri provvedimenti e/o in contrasto con la vigente normativa per il commercio su aree pubbliche.

Art. 14 - Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore secondo le modalità e i tempi stabiliti dal D.Lgs.267/00 e successive modifiche ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.